



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia - Tempio

**Settore Staff Del Sindaco
Polizia Locale e Protezione Civile**

ORDINANZA N°11 DEL 05/05/2021

Oggetto: **ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.**

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale "*si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città*";

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, come modificato dall'art.8, comma 1, del citato D.L. n.14/2017, in forza del quale il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, "*...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ...*";

Viste le modifiche apportate dal succitato D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 all'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 che disciplina le competenze del Sindaco nelle funzioni di competenza statale quale ufficio del Governo, in particolare il nuovo comma 4 bis;

Visti, altresì, l'art. 9 (*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*) del summenzionato D. L. 20/01/2017, n.14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall' art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché l'art. 10 (*Divieto di accesso*) del medesimo decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

Considerato che gli organi deputati a contestare le violazioni amministrative di nuova istituzione sono quelli previsti dall'art.13 della L.689/81 e cioè gli organi di polizia e comunque il personale munito di qualifica di ufficiale o agente di P.G., competenti ad esercitare il controllo sull'osservanza delle disposizioni riferite ai luoghi in argomento;

Vista la comunicazione V.Q. Dr. Scanu Fabio del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo - Prot. N° 23967 del 22.05.2019 ribadita con nota del 19.04.2021 (protocollo uscita 11465 del 21.04.2021);

Che la Polizia Locale dovrà provvedere all'attuazione dell'ordine di allontanamento del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito così come previsto dall'art.10 del D.L. 14/ 2017 suddetto;

Rilevato che:

- sono emerse situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana, evidenziate anche dai rapporti della Polizia locale a seguito di attività di controllo, o comunicate all'Amministrazione da cittadini, esercenti attività commerciali, attraverso segnalazioni di vario genere;
- tali eventi si verificano soprattutto in prossimità di luoghi più esposti a condotte di degrado e relative aree circostanti, quali **piazze, area mercato, cimitero, presidi sanitari, scuole, giardini pubblici e spazi verdi, centri commerciali, sedi degli uffici comunali, con particolare riferimento alla Casa comunale, zone nelle quali si svolgono pubblici spettacoli e luoghi interessati da consistenti flussi turistici**;
- tali accadimenti sono determinati da comportamenti come il bivacco, lo stazionamento molesto, ogni forma di accattonaggio, praticato richiedendo ai passanti denaro, anche con modalità vessatorie o simulando infermità o malattie;

Considerato che tali comportamenti determinano un senso di insicurezza per i cittadini, scoraggiano l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività e pregiudicano – in caso di assembramenti di più persone - la quiete e la tranquillità quando anche aggravati dall'uso di bevande alcoliche;

Che comportano precarie condizioni di nettezza delle aree interessate e delle relative pertinenze, causando alterazioni del decoro urbano, con l'aggravante del consumo di alimenti e bevande alcoliche con correlati problemi di carattere igienico e sanitario;

Che creano situazioni di pericolo derivanti dall'abbandono, sovente, dei contenitori delle bevande che vengono poi utilizzati, a volte, come strumenti atti ad offendere, specialmente in situazioni di ubriachezza che altresì facilitano condotte offensive della pubblica decenza, della tranquillità e della sicurezza cittadina;

Atteso che tali comportamenti si accentuano in prossimità e per il periodo delle Festività natalizie e, comunque, dei periodi festivi collegati a ricorrenze anche a carattere locale;

Ribadito che le situazioni sopra indicate sono state rilevate anche dal personale del Corpo di Polizia Locale, i cui numerosi controlli, anche con finalità dissuasive, sugli autori di detti comportamenti molesti o indecorosi, non hanno, tuttavia, ottenuto particolari effetti risolutivi, in assenza di adeguati strumenti giuridici a carattere ordinatorio, prescrittivo e sanzionatorio;

Ritenuto necessario individuare la localizzazione delle aree suindicate al fine di tutelare il patrimonio pubblico e privato, culturale ed ambientale al fine di agevolare l'operato delle forze di Polizia relativamente agli interventi volti a preservare il decoro e la vivibilità urbana;

Dato atto pertanto, che l'Amministrazione intende procedere all'adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ai sensi dell'art. 50, comma 7-ter del TUEL, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del summenzionato D. L. 14/2017, come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Salvini), convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, corredate da un efficace sistema sanzionatorio;

Ritenuto di intervenire in materia al fine di contrastare le condotte sopra indicate a tutela della sicurezza urbana, dell'igiene e della sanità pubblica;

Visto l'art. 650 del codice penale;

Dato Atto che il contenuto del presente provvedimento è stato inviato preventivamente al Prefetto di Sassari per le valutazioni ai sensi dell'art.54 c.4 del TUEL;

ORDINA

in tutto il territorio comunale, nei pressi o all'interno dei luoghi citati in premessa e sotto elencati e loro pertinenze:

- a) in corrispondenza degli accessi e nelle immediate vicinanze nonché all'interno della sede Municipale e degli edifici sedi di uffici comunali;
- a) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze degli altri uffici pubblici e di tutela della salute;
- b) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze dei cimiteri e luoghi di culto;
- c) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado;
- d) all'interno ed in corrispondenza degli accessi ai giardini o parchi pubblici;
- e) all'interno ed in corrispondenza degli accessi ai siti di rilevanza storica, archeologica ed ambientale;
- f) in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze di attività commerciali e pubblici esercizi;
- g) nelle aree e nelle immediate vicinanze delle aree destinate a manifestazioni pubbliche durante lo svolgimento delle medesime e dei mercati "periodici" o "a tema", comunque autorizzati;
- h) aree in cui si svolgono i mercati settimanali e loro vicinanze;
- i) nelle zone ove si tengono pubblici spettacoli e immediate vicinanze;
- j) nelle aree destinate a pubblico parcheggio ed alle fermate degli autobus;
- k) nelle intersezioni viarie regolate da impianti semaforici;

Sono vietati, i seguenti comportamenti:

1. bivaccare temporaneamente o permanentemente ovvero pernottare temporaneamente con tende, sacchi a pelo, borsoni o simili;
1. il consumo di bevande e alimenti di ogni genere e le attività che comportano disturbo agli altri fruitori del sito come giochi od emissioni di musica e rumori;

2. in particolare è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche al di fuori delle pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati;
3. nelle medesime aree, di cui al punto 1, lo stazionamento molesto, nonché praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitando o richiedendo denaro, anche con modalità vessatorie o simulando infermità o malattie ed importunando i passanti.
4. Importunare e molestare le persone con richieste di denaro anche in cambio di prestazioni o cessione di beni, in particolare nelle aree di intersezione con intralcio della viabilità;
5. Occupare illecitamente aree e spazi pubblici con impedimento della fruizione e accessibilità pubblica e/o intralciare la libera circolazione di persone e veicoli;
6. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le esibizioni degli artisti di strada.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da €.100,00 ad €.300,00, i cui proventi saranno destinati al Comune per miglioramento del decoro urbano e utenti deboli.
- L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del comune di Arzachena.
- Il trasgressore è tenuto altresì alla pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.
- È previsto il sequestro delle attrezzature utilizzate per commettere l'illecito.
- La presente ordinanza sarà trasmessa al sig. Prefetto della Provincia di Sassari.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio di questo Comune e la trasmissione a:

a. Prefettura	Sassari
a. Questura	Sassari
b. Commissariato P.S.	Cannigione
c. Polizia Locale	Sede
d. Stazione Carabinieri	Arzachena
e. Stazione Carabinieri	P. Cervo
f. Guardia di Finanza	Palau
g. C.F.V.A.	Olbia
h. Guardia Costiera	varie sedi

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in Cagliari nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 104 del 02.07.2010.

Arzachena 05/05/2021

IL SINDACO
Avvocato Roberto Ragnedda

“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21
del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.”